

- 5.- Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 6.- Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

#### **Capo IV (Tumulazione)**

##### **Articolo 47 (Tumulazione)**

1.- I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.

1Bis.-(*comma introdotto a seguito della L.R. 28.12.2018, n. 67*)

Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati o l'utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali e permettano l'aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna con contro-cassa in zinco che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico sanitari e ambientali. Nella realizzazione di loculi stagni con contro-cassa in zinco o aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica, mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico oppure di soluzioni miste.

Al fine di favorire il perseguimento primario delle misure igieniche, sanitarie e ambientali, nella tumulazione stagna con contro-cassa in zinco e nella tumulazione aerata la capacità di depurazione del filtro, deve garantire che non vi sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema, rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione e deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) 95 per cento +/- 5 per cento per l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e acetone (CH<sub>3</sub> COCH<sub>3</sub>);
- b) 99 per cento +/- 1 per cento per l'etilmercaptano (CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> SH)

Le estumulazioni ordinarie dei loculi con sistemi aerati si eseguono alla scadenza della concessione e comunque non prima di dieci anni dalla tumulazione. Per i loculi stagni le estumulazioni si eseguono alla scadenza della concessione e comunque mai prima dei venti anni. Nessuna deroga è permessa.

I filtri riportano impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini del controllo.

2.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- a) lunghezza : m. 2,25,
- b) altezza : m. 0,70
- c) larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.